

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2466

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**REICHLIN, COLAJANNI, LAMANNA, CICERONE, D'AURIA,
FERRETTI, GIANNINI, MARRAS, SCUTARI, TEDESCHI**

Presentata il 30 aprile 1970

**Contributi speciali alle regioni meridionali per l'esecuzione
d'opere irrigue, di sistemazione e forestazione, di viabilità
minore**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 119 della Costituzione, al suo terzo comma, dispone che lo Stato assegni per legge alle Regioni contributi speciali per provvedere a scopi determinati e, particolarmente, per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole.

Costituite le Regioni dopo venti anni di inadempienza costituzionale — che tanti danni ha recato alle istituzioni democratiche della Repubblica e al progresso economico e sociale delle Regioni e dell'intero Paese — ed eletti i Consigli regionali, è necessario che la Regione diventi immediatamente una operante realtà democratica ed autonoma, capace di legarsi alle esigenze ed ai problemi più urgenti, che si pongono nella sfera della propria competenza e del proprio territorio, e capace di assumere il finanziamento e la gestione dell'intervento pubblico. A questa finalità corrisponde la rapida emanazione della legge che noi proponiamo ai sensi del terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione.

La situazione delle Regioni meridionali si aggrava sempre più.

Il Mezzogiorno, in conseguenza dell'espansione monopolistica ed in conseguenza dei

contenuti, degli strumenti, delle procedure dell'intervento pubblico — funzionali all'attuale tipo di sviluppo —, subisce, sia nella favorevole che nell'avversa congiuntura, un progressivo processo di rapina delle risorse, di abbandono e di svuotamento della maggior parte del territorio, di degradazione dell'agricoltura, di lacerazione di tutto il tessuto economico e sociale.

La « calata » industriale, privata e pubblica, dove c'è stata, ha rinsaldato il potere di sfruttamento e di accumulazione del monopolio e la condizione di dipendenza, di soggezione del Mezzogiorno.

Né questa « calata », né tutto l'intervento pubblico, che pure c'è stato ed è stato ingente, riescono lontanamente a compensare la rapina coloniale, che ha sottratto alle Regioni meridionali ed, in sostanza, all'agricoltura enormi ricchezze ed enormi energie umane ed intellettuali.

La manifestazione più assurda e drammatica di questo stato di cose è il fenomeno dell'emigrazione: nel 1969 il Mezzogiorno ha raggiunto il tristissimo traguardo di 400 mila lavoratori emigrati!

L'emigrazione complessiva ammonta, negli ultimi 25 anni, a 7 milioni di unità e comporta una perdita secca di capitali umani valutabile in almeno 40 mila miliardi di lire.

Se il flusso migratorio continua con l'attuale ritmo, diventa vano parlare di un qualsiasi rinnovamento.

Il Mezzogiorno degli anni 70 è condannato alla definitiva ed irreparabile decadenza.

Sviluppo e sottosviluppo sono due facce della stessa medaglia, che è il sistema capitalistico.

Il problema del sottosviluppo del Mezzogiorno è tutto qui e richiede, per essere risolto, una politica nazionale di programmazione e di riforme per una trasformazione generale dell'economia e della società italiane.

A questa trasformazione le Regioni possono e devono dare un decisivo contributo.

Con la nostra proposta di legge non affrontiamo evidentemente tutto il problema. Ma intendiamo solo proporre l'adozione di certe misure urgenti ed immediate, che valgano a frenare l'esodo, a dare occupazione, a realizzare opere che vadano nella direzione del rinnovamento dell'agricoltura e intendiamo che queste misure siano direttamente realizzate dalla Regione per poter subito rimediare alle deficienze e alla paralisi del potere centrale.

Mentre, poi, si attua il passaggio delle attribuzioni normative e amministrative, si rifondano i rapporti tra Stato e Enti locali e si definiscono le procedure e la strumentazione della programmazione, la Regione diventa, nel suo ambito, organo fondamentale della politica d'intervento e sostituisce, coordina e subordina al suo potere tutti gli altri strumenti della pubblica amministrazione (uffici periferici del Ministero dell'agricoltura, Cassa del Mezzogiorno, ecc.).

Pertanto, proponiamo:

che lo Stato assegni alle Regioni meridionali uno stanziamento complessivo di 490 miliardi da destinare per 240 miliardi all'esecuzione di opere irrigue, di rimboschimento, di sistemazioni idrauliche, di viabilità minore interessanti zone a diffusa proprietà contadina; e da destinare per 250 miliardi all'attuazione di piani zionali di trasformazione.

Tali stanziamenti sono assegnati alle Regioni indipendentemente e in aggiunta a quelli già assegnati alla Cassa del Mezzogiorno e ad altri Enti per programmi in corso di attuazione;

che la decisione della spesa, l'erogazione delle somme impegnate, l'approvazione dei progetti e l'esecuzione delle opere vengano

soltratte ai ministeri ed alla strumentazione attuale, ordinaria e straordinaria, e vengano subito affidate alle Regioni ed ai Comuni, come soggetti diretti e primari delle politiche d'intervento;

che gli Enti di sviluppo costituiscano gli strumenti fondamentali di intervento in agricoltura sia per quanto riguarda l'esecuzione dei piani zionali di trasformazione e sia per quanto riguarda la realizzazione delle opere, indicate nella presente proposta di legge;

che le Regioni investano le somme assegnate in tempi brevi, in un periodo triennale, snellendo al massimo le procedure di approvazione dei progetti, di erogazione e realizzazione della spesa, di espropriazione dei terreni da rimboschire.

A questo proposito, la nostra proposta è che l'esproprio riguardi prevalentemente terreni che non sono in proprietà o in possesso di contadini; che la indennità di esproprio sia ancorata ai redditi dominicali moltiplicati con un coefficiente di 50 volte e capitalizzati.

Su questi punti si articola la nostra proposta di legge.

All'articolo 1 si dispone che lo Stato assegni alle Regioni meridionali contributi speciali per 240 miliardi e si ripartisce tale somma per tipo di opere e per regione.

La ripartizione per Regione è effettuata sulla base della superficie agraria e forestale di ciascuna Regione e per quanto riguarda le opere irrigue si tiene conto dello stato di elaborazione dei progetti già esistenti.

La ripartizione per tipi di opere risponde alla esigenza di realizzare determinate opere capaci di avviare un processo di trasformazione dell'agricoltura nel campo dell'irrigazione, delle sistemazioni e della forestazione: tali opere tendono subito a creare fonti di lavoro nel Mezzogiorno interno (con invasi, con lavori di sistemazione e di forestazione, ecc.) e a creare, nello stesso tempo, alcune condizioni di base per la ristrutturazione territoriale e agrario-produttiva in una unità di intervento e di sviluppo tra montagna, collina e pianura.

La scelta di tali opere si collega anche ai progetti elaborati e non realizzati da parte della Cassa del Mezzogiorno e di altri Enti competenti in materia.

Per andare incontro ad un bisogno generalmente e vivamente sentito tra i contadini del Mezzogiorno — e sempre trascurato dai precedenti programmi — si destinano 20 miliardi per la costruzione e il riattamento di strade vicinali e comunali, interessanti zone a diffusa proprietà contadina.

L'articolo 2 dispone l'attribuzione di 250 miliardi agli Enti di sviluppo per la elaborazione e l'attuazione dei piani zionali di trasformazione.

I piani zionali costituiscono l'anello principale dei programmi agrari, che per le Regioni meridionali sono la base e il centro della programmazione per un nuovo e dinamico sviluppo generale.

I piani di zona, affidati agli Enti di sviluppo per la parte tecnica, sono elaborati dalle assemblee comprensoriali e approvati dalle Regioni.

L'articolo 3 attribuisce alle Regioni la potestà di approvare ed eseguire le opere irrigue con facoltà di servirsi degli ESA e dispone che la Cassa e gli altri Enti competenti trasmettano ad esse i progetti già approvati.

L'articolo 4 affida alle Regioni la potestà di approvare ed attuare le opere di sistemazione e di forestazione con facoltà di servirsi degli ESA, utilizzando i progetti già preparati dalla Cassa e da altri Enti o procedendo a nuove progettazioni previa consultazione con i comuni e le organizzazioni contadine interessate.

Gli articoli 5 e 6 dettano norme per la espropriazione dei terreni da sistemare e forestare, determinano le indennità dovute ai proprietari sulla base dei redditi dominicali fissati dalle leggi catastali; regolano la procedura per la espropriazione dei terreni e per la determinazione ed il pagamento dell'indennità ai proprietari espropriati.

Gli articoli 7 e 8 dispongono che le Regioni affidino ai comuni l'esecuzione delle opere di viabilità minore e danno ai comuni

la facoltà di avvalersi degli Enti di sviluppo per la progettazione e la direzione dei lavori stessi.

L'articolo 9 dà facoltà alle Regioni di avvalersi degli uffici statali competenti per l'attuazione della legge.

Gli articoli 10 e 11 dettano le norme finanziarie per far fronte alla spesa che la presente legge comporta.

Ci rendiamo conto dei limiti che la nostra proposta di legge ha.

Si tratta di soluzioni parziali da dare a problemi scottanti, che impongono interventi immediati diretti a frenare l'esodo e ad avviare la trasformazione dell'agricoltura.

Si tratta di prime misure che rompano con un meccanismo di sviluppo monopolistico, d'intervento pubblico, di politiche governative, il cui prodotto è appunto lo stato coloniale di sottosviluppo in cui il Mezzogiorno versa.

Continuare ad alimentare questo meccanismo — che esaspera tutti i termini degli squilibri economici e territoriali e delle lacerazioni sociali ed umane non solo del Mezzogiorno, ma di tutto il Paese — ed attendersi dall'estendersi di questo tipo di sviluppo il rinnovamento del Mezzogiorno, è solo demagogia o velleità.

Ciò che occorre è trasformare radicalmente l'attuale sviluppo e l'attuale politica.

Ci sembra che l'indirizzo dato alla nostra iniziativa legislativa, anche se limitata e parziale vada nell'unica possibile e valida direzione, sia per i contenuti delle proposte e sia per il carattere democratico delle forze sociali e degli istituti chiamati a realizzarle.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per l'esecuzione di opere irrigue, di sistemazione, di forestazione, di viabilità minore interessanti zone a diffusa proprietà contadina, sono assegnate, ai sensi dell'articolo 119, terzo comma, della Costituzione, contributi speciali alle regioni meridionali ed alle Isole per un ammontare complessivo di 240 miliardi da ripartire nella seguente misura:

per opere irrigue	miliardi	140
per opere di sistemazione e di forestazione	»	80
per opere di viabilità minore	»	20

Alle singole regioni sono assegnate le seguenti somme:

Abruzzi	miliardi	18
Molise	»	8
Campania	»	26
Puglia	»	42
Basilicata	»	17
Calabria	»	31
Sicilia	»	50
Sardegna	»	48

ART. 2.

Per l'elaborazione e l'attuazione dei piani zonali di trasformazione è attribuita agli enti di sviluppo dell'agricoltura delle Regioni meridionali la somma di 250 miliardi.

I suddetti piani saranno elaborati dagli ESA d'intesa con le assemblee delle singole zone e saranno approvati dalla Regione.

La somma di 250 miliardi è così ripartita per ogni singola regione:

Abruzzi	miliardi	22
Molise	»	9
Campania	»	27
Puglia	»	40
Basilicata	»	20
Calabria	»	31
Sicilia	»	51
Sardegna	»	50

ART. 3.

L'esecuzione delle opere irrigue previste dal piano di coordinamento è affidata alle Regioni che potranno servirsi degli Enti di sviluppo dell'agricoltura.

La Cassa per il Mezzogiorno e gli altri enti competenti in materia sono tenuti a trasmettere alle Regioni i progetti già elaborati e non ancora finanziati.

In deroga alle disposizioni vigenti l'approvazione dei progetti spetta alle Regioni.

Contestualmente all'approvazione la Regione dispone l'immediata erogazione delle somme previste.

ART. 4.

L'esecuzione di opere di sistemazione e di forestazione è affidata alle Regioni che potranno servirsi degli Enti di sviluppo dell'agricoltura.

Gli Enti competenti in materia sono tenuti a trasmettere alle Regioni i progetti già elaborati e non ancora finanziati.

La progettazione di tali opere, in mancanza dei progetti di cui al secondo comma, può essere affidata agli Enti di sviluppo dell'agricoltura che dovranno consultare i comuni interessati e le organizzazioni contadine.

In deroga alle norme vigenti l'approvazione dei progetti spetta alle Regioni.

Contestualmente all'approvazione la Regione dispone l'immediata erogazione delle somme previste.

ART. 5.

Per le eventuali espropriazioni richieste per l'esecuzione di opere di sistemazione e di forestazione sono attribuiti alla Regione i poteri spettanti alle autorità statali in materia di esproprio previsti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Gli espropri riguarderanno di preferenza terreni di proprietà non coltivatrice.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

La misura dell'indennità di espropriazione dovuta ai proprietari degli immobili è determinata prendendo a base i redditi dominicali fissati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, moltiplicati per 50 e capitalizzati al 5 per cento.

ART. 6.

Per la determinazione dell'indennità di espropriazione degli immobili per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 4, si seguirà la procedura seguente:

a) il Presidente della Giunta regionale, in seguito a delibera della giunta, dispone

perché, in contraddittorio con gli espropriandi, venga formato lo stato di consistenza e — in base alle norme di valutazione di cui all'articolo 5, sentito l'Ufficio tecnico erariale — determina la somma che deve essere depositata alla Cassa depositi e prestiti, quale indennità di espropriazione unica e inscindibile per ogni proprietà a tacitazione di tutti i diritti. Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;

b) nel decreto di determinazione dell'indennità il Presidente della Giunta regionale fissa il termine entro il quale la Regione deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'indennità stessa;

c) effettuato il deposito, il Presidente della Giunta regionale emette il decreto di trasferimento della proprietà e di immissione in possesso degli immobili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui alla lettera a) del presente articolo, ne cura la trascrizione presso l'Ufficio di conservazione dei registri immobiliari e, successivamente, lo notifica agli interessati nella forma delle citazioni;

d) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta gli interessati possono proporre avanti l'autorità giudiziaria competente per far valere le loro opposizioni relativamente alla misura delle indennità come sopra determinate;

e) trascorsi i trenta giorni successivi alla notifica di cui alla lettera d) senza che sia stata prodotta opposizione, l'indennità, come sopra determinata e depositata, diviene definitiva;

f) le opposizioni di cui alla lettera d) sono trattate con la procedura stabilita dall'articolo 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per l'eventuale nuova valutazione debbono applicarsi i criteri e i riferimenti stabiliti dall'articolo 4 della presente legge.

ART. 7.

L'esecuzione di opere di viabilità minore interessanti zone a diffusa proprietà contadina e di rinnovo di strade comunali è affidata dalle Regioni ai Comuni.

ART. 8.

La Regione impegna le somme occorrenti per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo precedente sulla base di deliberazioni di massima dei Comuni.

In deroga alle norme vigenti, l'approvazione dei progetti è effettuata dalla Regione.

Contestualmente all'approvazione la Regione dispone l'immediata erogazione delle somme impegnate.

Per la progettazione e la direzione tecnica delle opere i Comuni, qualora non siano in grado di provvedere direttamente, possono avvalersi anche degli Enti di sviluppo dell'agricoltura.

ART. 9.

Per l'attuazione della presente legge le Regioni possono avvalersi degli Uffici statali competenti.

ART. 10.

La somma di cui all'articolo 1 sarà iscritta per 100 miliardi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1970, e per 70 miliardi per ciascuno dei due esercizi 1971 e 1972.

Per far fronte alla spesa di 100 miliardi di cui al precedente comma il Ministero del tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche mutui fino alla concorrenza del ricavo netto di miliardi 100 per l'esercizio 1970.

I mutui di cui al precedente comma, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e modi che verranno stabiliti con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro medesimo.

L'ammortamento dei mutui contratti nell'anno 1970, maggiorati degli interessi di preammortamento, sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'esercizio 1971.

Il servizio dei mutui relativi all'anno 1971 sarà assunto dal Ministero del tesoro nell'esercizio 1971.

Le rate di ammortamento saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e strettamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

La somma di 140 miliardi sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di 70 miliardi per ciascuno degli esercizi 1971 e 1972.

ART. 11.

La somma di cui all'articolo 2 sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di 90 miliardi per l'esercizio 1971 e di 80 miliardi per ciascuno degli esercizi 1972 e 1973.